

Articolo 62

Lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità

(art. 35 LL)

¹ Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Sono infatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4.

² Se soltanto mediante l'adozione di adeguate misure di protezione è possibile eliminare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l'efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l'obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 3 e 65 della presente ordinanza.

³ Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allattanti tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare:

- a. lo spostamento manuale di carichi pesanti;
- b. i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;
- c. i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;
- d. i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l'immersione ecc.;
- e. i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un'umidità eccessiva;
- f. i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;
- g. i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;
- h. i lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce in un'ordinanza i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi elencati nel capoverso 3. Esso definisce inoltre le sostanze, i microorganismi e i lavori che, per esperienza e per lo stato della scienza, presentano un potenziale di pericolo particolarmente elevato per la madre e il bambino e per i quali è vietata ogni occupazione di donne incinte e di madri allattanti.

Premessa

La protezione della salute della lavoratrice e del suo bambino sul posto di lavoro spetta al datore di lavoro; egli non è autorizzato a delegare questa responsabilità alla donna impiegata o a terzi. La lavoratrice è tuttavia corresponsabile dal momento in cui è stata informata della pericolosità e della gra-

vosità del lavoro affidatole ed è stata invitata dal datore di lavoro a collaborare ai provvedimenti di protezione della salute (art. 6 LL, art. 48 LL). Il datore di lavoro deve imperativamente fare appello a terzi, in qualità di esperti, laddove non sia in grado di valutare in modo concludente i pericoli per la madre e per il bambino.

Capoverso 1

Il datore di lavoro è tenuto a procedere ad una valutazione dei rischi connessi con i lavori pericolosi e gravosi onde accertare che l'impiego di donne incinte o madri allattanti non comporti alcuna conseguenza negativa né per la salute della lavoratrice né per quella del bambino. Ogni potenziale rischio esige dunque l'adozione di misure appropriate. Se, nonostante tutto, non è possibile escludere eventuali rischi, il lavoratore non è autorizzato ad occupare la donna incinta o la madre allattante nel posto in questione.

Va qui sottolineato che la valutazione dei rischi e l'adozione delle pertinenti misure di protezione della salute non devono avvenire solo al momento in cui la gravidanza è certa, bensì già in previsione della stessa. Questo perché il pericolo di malformazioni del feto è maggiore proprio nel corso delle prime 6 settimane di gravidanza.

Capoverso 2

Se si rendono necessarie speciali misure di protezione, la loro efficacia deve essere verificata almeno trimestralmente sulla base di una visita dello stato di salute della lavoratrice da parte di un medico, conformemente all'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (ordinanza sulla protezione della maternità). Se l'obiettivo di protezione non è raggiunto mediante le misure adottate, il datore di lavoro è tenuto a trasferire la donna incinta o la madre allattante ad un posto equivalente ma privo di rischi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, essa non può più essere occupata ulteriormente.

Capoverso 3

Nel presente capoverso sono elencate le attività che sono considerate pericolose o gravose per le donne incinte e le madri allattanti e che si ripercuo-

tono negativamente sulla loro salute e su quella dei loro bambini. L'elenco in questione è uno strumento indicativo per la valutazione dei rischi. Sono considerati gravosi o pericolosi:

Lettera a:

lo spostamento manuale di carichi pesanti;

lo spostamento di carichi pesanti comporta una sollecitazione dei muscoli addominali (e indirettamente dell'utero) e dell'apparato di sostegno (in particolare della schiena) che può raggiungere livelli critici.

Lettera b:

i movimenti o le posizioni del corpo che provocano un affaticamento precoce;

sussistono qui gli stessi pericoli illustrati alla lettera a. Vi si aggiungono inoltre i problemi circolatori causati da attività per le quali occorre stare in piedi molto a lungo.

Lettera c:

i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;

gli effetti negativi sono identici a quelli di cui alle lettere a e b. Vi si aggiungono inoltre gli effetti diretti sull'utero che possono rappresentare un'effettiva minaccia per la gravidanza.

Lettera d:

i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l'immersione, ecc.;

i lavori connessi a variazioni importanti della pressione sono pericolosi per la donna incinta e, in particolare, per il feto (pericolo di aborto).

Lettera e:

i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un'umidità eccessiva;

i lavori prestati in condizioni climatiche estreme sollecitano in misura elevata la circolazione sanguigna. Danni alla madre e al bambino non possono essere esclusi.

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 5: Protezione speciale delle donne
Sezione 2: Protezione della salute durante la maternità
Art. 62 Lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità

OLL 1

Art. 62

Lettera f:

i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;

le attività che espongono a radiazioni nocive o al rumore sono pericolose, da ogni punto di vista, sia per la madre che per il bambino. Dette attività vanno pertanto proibite (pericolo di malformazioni).

Lettera g:

i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;

l'esposizione a sostanze nocive o a microrganismi è pericolosa per madre e figlio; le attività che comportano questo tipo di esposizione vanno quindi vietate (divieto di malformazioni).

Lettera h:

i lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio;

attività particolarmente faticose sul piano fisico e psichico (in funzione di orari di lavoro più lunghi e di pause più brevi, ecc.) senza fasi regolari di riposo sono nocive per la madre e per il bambino; le donne incinte e le madri allattanti devono pertanto essere esentate da tali lavori.

Capoverso 4

Nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (ordinanza sulla protezione della maternità), le attività pericolose e gravose ai sensi del capoverso 4 sono dettagliatamente descritte e valutate.

L'ordinanza sulla protezione della maternità è allegata alle presenti istruzioni.